



Comune di Carinola



Comune di Castel Volturno



Comune di Falciano del Massico



Comune di Mondragone

UNIONE DEI COMUNI

DOMITIA MARE E MONTI

TRA I COMUNI DI

CARINOLA, CASTEL VOLTURNO,

FALCIANO DEL MASSICO E MONDRAGONE

STATUTO

(art. 32 del T.U.O.E.L. 18.08.2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Obiettivi
- Articolo 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Articolo 5 Denominazione, sede, Stemma o gonfalone
- Articolo 6 Durata
- Articolo 7 Recesso

TITOLO II – COMPETENZE

- Articolo 8 Oggetto
- Articolo 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Organi dell'Unione

- Articolo 10 Organi

CAPO II Consiglio dell'Unione

- Articolo 11 Composizione del Consiglio
- Articolo 12 Competenze
- Articolo 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 14 Decadenza o dimissioni dei Consiglieri

CAPO III Presidente e Giunta dell'Unione

- Articolo 15 Presidente dell'Unione
- Articolo 16 Composizione della Giunta
- Articolo 17 Il Presidente
- Articolo 18 Il Vice Presidente
- Articolo 19 La Giunta
- Articolo 20 Cessazione dalla carica di Assessore
- Articolo 21 Cessazione dalla carica di Presidente
- Articolo 22 Normativa applicabile

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 23 Principi generali
- Articolo 24 Il personale
- Articolo 25 Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Articolo 26 Principi di collaborazione

Articolo 27 Segretario dell'Unione

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione

Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 32 Revisione economica e finanziaria

Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

CAPO I Norme transitorie

Articolo 34 Atti regolamentari

Articolo 35 Sede provvisoria

Articolo 36 Presidente provvisorio

Articolo 37 Segretario provvisorio

Articolo 38 Fondo spese

CAPO II Norme finali

Articolo 39 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Articolo 40 Proposte di modifica dello Statuto

Articolo 41 Norma finale

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1) Il presente Statuto, approvato dai Consigli comunali di CARINOLA, CASTEL VOLTURNO, FALCIANO DEL MASSICO E MONDRAGONE, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione dei Comuni denominata "*Domitia mare e monti*".

2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

3) L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto previa ridefinizione dell'ambito stesso in relazione ai Comuni che ne sono chiamati a far parte in virtù di provvedimenti della Regione Campania. L'Unione dei Comuni svolge:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i comuni che compongono l'Ambito Territoriale C10, ad eccezione del Comune di Cancellò e Arnone;
- l'esercizio della funzione autorizzatoria che include l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e il controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata di cui alla Legge Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del 31 ottobre 2007) "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dalla Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della Deliberazione n. 694 del 16 aprile 2009 con cui la Giunta Regionale della Campania, in attuazione della L.R. n. 11/2007, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2009-2011;
- le modalità per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, fino alla eventuale approvazione di specifica regolamentazione da parte dell'Ambito, sono quelle contemplate dalle vigenti norme regionali;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, il presente Statuto stabilisce:
 - a) Modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;

b) La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, da far confluire nel Fondo Unico di Ambito previsto dalla L.R. n. 11/2007, la cui gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme poste dal T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

4) Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è l'Unione dei Comuni per il tramite dei propri organi: Il Consiglio, la Giunta, il Presidente dell'Unione e la struttura gestionale denominata Ufficio di Piano.

Art. 2

Finalità

1) Finalità dell'Unione dei Comuni di Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

2) L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

3) In particolare con il presente Statuto viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3.

4) L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

5) E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

6) L'Unione dei Comuni di Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

7) L'Unione dei Comuni di Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

8) L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Caserta, della Regione Campania, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

9) L'Unione coincide, ad eccezione del Comune di Cancellò e Arnone, con l'Ambito C10 per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata istituito dalla Regione Campania con D.G.R. n. 320/2012.

Art. 3

Obiettivi

1) L'Unione dei Comuni così definita e regolamentata dal presente atto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire lo sviluppo socio-assistenziale favorendo e promuovendo l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- c) definire e realizzare un modello di *welfare* complessivo ed integrato, che comprenda tutte le strategie ed azioni, differenziate e distinte per *mission* propria, necessarie per concorrervi e conseguirlo;
- d) ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di *welfare*;
- e) responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- f) garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
- g) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando *standard* minimi di *welfare* a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate;

- h) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- i) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- j) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- k) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- l) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- m) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
- n) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- o) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
- 2) In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione (A.S.L., Provincia, ecc.) e con gli altri attori, pubblici e privati, al fine del coordinamento dell'attività di programmazione e di facilitazione dei processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

3) Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio. E', comunque, consentita l'assunzione di mutui nel rispetto della normativa di cui al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 5

Denominazione, sede, stemma e gonfalone

- 1) L'Unione dei Comuni è denominata *Domitia mare e monti*.
- 2) L'Unione ha sede in Mondragone, presso l'ex edificio scolastico comunale ubicato in Via Maggiore Boccucci 81034 Mondragone (CE), messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, ove i suoi organi ed uffici si riuniscono.
- 3) L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
- 4) La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione della Giunta dell'Unione.

Art. 6

Durata

- 1) L'Unione è a tempo indeterminato e, comunque, nella sua attuale ed originaria configurazione connessa ai suoi attuali obiettivi e finalità, sino alla data di vigenza dell'obbligo di gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Statuto.
- 2) Resta espressamente prevista la possibilità che l'Unione prosegua la sua attività anche dopo la cessazione dell'obbligo di cui al comma che precede nel caso di gestione associata di altri servizi ed attività che l'Unione dovesse decidere di svolgere in forma associata.

Art. 7

Recesso dall'Unione e scioglimento

- 1) Ai Comuni associati non è consentito il recesso anticipato con riguardo alle attività, ai servizi, agli obiettivi ed alle finalità per le quali con la legislazione regionale è stato sancito l'obbligo di gestione associata dei servizi e delle attività di cui al Piano Sociale Regionale per le Politiche Sociali ed al Piano di Zona, a norma della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e della Legge n. 328/2000;
- 2) Dopo la data di scadenza del termine di durata dell'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni e delle attività di cui al presente Statuto, e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6, ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con adozione di apposita Deliberazione Consiliare adottata con le procedure e le

maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tal caso, il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e deve essere seguito da formale comunicazione al Consiglio dell'Unione a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare.

3) Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

4) Nel caso del recesso di cui al comma 2) che precede da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno istituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvo i diritti dei terzi:

- a) all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.

5) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).

6) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza d'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo.

7) L'Unione può cessare e sciogliersi prima della naturale scadenza, solo nel caso in cui venga espressa da parte dei due terzi degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento per mutare il modello di gestione delle attività e dei servizi per le quali le disposizioni di legge vigenti hanno stabilito l'obbligo della loro gestione associata in ossequio al Piano Sociale Regionale per le Politiche Sociali ed al Piano di Zona a norma della L.R. n. 11/2007 e della Legge n. 328/2000.

8) Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal momento in cui viene determinata e stabilita la nuova forma di gestione dei servizi e delle attività.

TITOLO II – COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

1) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi sociali e del sistema integrato di welfare.

2) L'Unione in attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- a) adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- b) gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- c) adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni degli organi dell'Ente;
- d) esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- e) verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al presente Statuto;
- f) provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Giunta dell'Unione;
- g) gestire in forma unitaria ed organica tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano di Zona di Ambito, od altri, che siano proposti da uno o più Comuni membri dell'Unione, ed accolti da quest'ultima, favorendo la concertazione con i diversi attori sociali del territorio, pubblici e privati, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali;
- h) in tal senso, l'Unione, in virtù di apposita deliberazione del Consiglio, assume la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato di welfare, secondo la normativa vigente;
- i) rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

3) Il Presidente dell'Unione assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio e, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni

del Consiglio e della Giunta dell'Unione e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

4) L'Unione, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni associati:

a) trasmettere copia delle delibere del Consiglio e della Giunta dell'Unione, dei regolamenti e degli atti da essi adottati;

b) trasmettere semestralmente una relazione sociale dell'ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:

1. utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
2. efficacia delle azioni realizzate;
3. qualità dei processi di partecipazione attivati;
4. raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

5) L'Unione indice, altresì, una volta l'anno, per il tramite della Giunta, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

6) I Comuni possono, comunque, attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad esse delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici in aggiunta ai servizi previsti dal presente Statuto.

7) L'ambito territoriale dell'Unione, ad eccezione del Comune di Cancellò e Arnone, complessivamente coincide con quello definito dalla Regione Campania per mezzo della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 320 del 3 luglio 2012 con l'individuazione dei Comuni assegnati all'Ambito territoriale C10 per l'esercizio delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.

8) L'ambito territoriale dell'Unione, specificatamente per ciascuna singola "funzione" e/o singolo "servizio" trasferito in aggiunta a quelli attribuiti all'Ambito dalla legislazione regionale vigente, coincide con quello dell'insieme dei soli Comuni che hanno trasferito all'Unione quella determinata "funzione" e/o "servizio".

9) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di

trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

10) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dai competenti Organi dei Comuni associati.

11) Qualora taluno dei servizi trasferiti risulti già gestito in associazione con altri Comuni, il suo trasferimento all'Unione di cui al presente Statuto comporterà l'automatica cessazione della gestione già svolta tramite altre forme associative precedentemente al trasferimento presso l'Unione.

12) In fase di prima attuazione del presente Statuto i Comuni facenti parte dell'Unione, con la deliberazione consiliare di costituzione dell'Unione, devono espressamente disporre l'abrogazione della previsione dello svolgimento di analoghe attività e servizi tramite altre associazioni di comuni e la cessazione del loro svolgimento anche ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 e smi.

Art. 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

1) Ulteriori trasferimenti di competenze possono essere deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 7.

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

1) Sono organi dell'Unione, il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 11

Composizione del Consiglio

1) Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASL, finalizzate all'integrazione socio-sanitaria, con la Provincia, con le Istituzioni scolastiche, con il Ministero della Giustizia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di facilitare i rapporti di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare il Bilancio.

2) Al Consiglio dell'Unione spetta la verifica ed il controllo di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

3) Il Consiglio dell'Unione si compone di tutti i Sindaci dei Comuni associati i quali ne sono membri di diritto e concorrono alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune.

4) Oltre ai Sindaci dei Comuni associati fanno parte del Consiglio dell'Unione i Consiglieri dei Comuni associati nella misura di un (1) consigliere ogni cinquemila (5.000) abitanti. La popolazione da prendere in considerazione è desunta dalla certificazione dell'Ufficio demografico ISTAT alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Il numero dei seggi in seno al Consiglio dell'Unione in aggiunta ai Sindaci dei Comuni associati che ne fanno parte di diritto, è così riepilogato:

- da 5.000 a 9.999 n. 1 consigliere
- da 10.000 a 14.999 n. 2 consiglieri
- da 15.000 a 19.999 n. 3 consiglieri
- da 20.000 a 24.999 n. 4 consiglieri
- da 25.000 a 29.999 n. 5 consiglieri

6) Viene, comunque, garantita la presenza minima di un consigliere anche per quei Comuni associati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

7) Il riparto dei seggi tra i Comuni associati, quindi, al momento dell'approvazione del presente Statuto, risulta così determinato comprendendovi quelli spettanti ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito:

CARINOLA	2
CASTEL VOLTURNO	5

FALCIANO DEL MASSICO	2
MONDRAGONE	6

8) Ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione (in aggiunta ai Sindaci dei Comuni associati) eleggendoli tra i propri Consiglieri Comunali, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.

9) In caso di adesione all'Unione di nuovi Comuni, fermo restando il criterio di determinazione del numero dei consiglieri come stabilito al precedente comma 4, viene ricalcolata la distribuzione dei seggi garantendo a ciascun Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti almeno due rappresentanti compreso il Sindaco del Comune aderente. Resta in ogni caso fermo il limite del numero massimo dei consiglieri, previsto dal D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, per i comuni avente fascia demografica compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, che è pari a 24 escluso il Presidente.

10) I rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi Consigli Comunali.

11) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.

12) Ai componenti il Consiglio dell'Unione non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari essendo la funzione esclusivamente onoraria.

13) Possono essere invitati a presenziare alle sedute del Consiglio dell'Unione, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Art. 12

Competenze

1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del Consiglio stesso.

4) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per statuto o per regolamento gli sono attribuite.

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutiva.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
- 4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede con urgenza alla relativa sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5) La cessazione dalla carica di Consigliere Comunale comporta la decadenza automatica di componente degli organi dell'Unione.
- 6) Per i Consigli Comunali cessati per scioglimento anticipato, il Commissario Prefettizio sostituisce i rappresentanti del Comune in seno agli organi dell'Unione. In tal caso, sia nel Consiglio che nella Giunta dell'Unione, al Commissario viene attribuito in sede di votazione il peso derivante dal numero di voti spettante al Comune commissariato sia ai fini del quorum strutturale che del quorum funzionale. Negli altri casi il nuovo Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti in seno all'Unione, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio Consiglio Comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.

CAPO III – Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 15

Presidente dell'Unione

- 1) Ricoprono la carica di Presidente e quella di Vice Presidente dell'Unione, a rotazione secondo l'ordine decrescente delle rispettive popolazioni residenti e per la durata di un anno dal giorno del primo insediamento dell'Unione stessa, i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. La durata può essere minore in caso di dimissioni e/o decadenza del Sindaco Presidente in carica. In tale ultimo caso, assume la Presidenza il Vice Sindaco dello stesso Comune o chi lo sostituisce.
- 2) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Mondragone, il Consiglio elegge il Presidente nella persona del Sindaco del Comune con la maggiore popolazione residente, e il Vice Presidente dell'Unione nella persona del Sindaco del Comune con la seconda maggiore popolazione residente.
- 3) Nella medesima seduta il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente dello stesso Consiglio. Appena eletto, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'assemblea.

Art. 16

Composizione della Giunta

- 1) La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dagli altri Sindaci dei Comuni dell'Unione, per un totale di 4 unità compreso il Presidente. In caso di adesione all'Unione di altri Comuni, la composizione della Giunta aumenterà di un numero pari alle nuove adesioni. Il numero massimo degli Assessori, comunque, non può superare quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia per i comuni rientranti nella fascia demografica del totale della popolazione residente.
- 2) L'incarico quale Assessore non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.
- 3) In considerazione del fatto che la Giunta è composta, secondo quanto stabilito al precedente comma 1), dai Sindaci dei Comuni dell'Unione, il Presidente dell'Unione è tenuto ad adottare apposito provvedimento di presa d'atto della formazione della Giunta con l'indicazione dei Sindaci dei Comuni associati che ne fanno parte nella qualità e carica di Assessori.
- 4) Il Presidente dà comunicazione del provvedimento di cui al comma 3) che precede nella prima seduta utile da tenersi, comunque, entro trenta giorni dalla data della sua adozione. Nel corso della predetta seduta, il Presidente dovrà comunicare, altresì, le materie

attribuite alla competenza dei singoli Assessori ove assegnate a norma del successivo art. 19.

5) Ai componenti della Giunta, Presidente compreso, non compete alcuna indennità di carica pur se sarà ammessa dalla legge in quanto l'incarico è a titolo gratuito.

Art. 17

Il Presidente

1) Il Presidente svolge le funzioni attribuite al "Sindaco" dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

La Giunta

1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2) Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività dell'Ufficio di Piano, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20

Cessazione dalla carica di Assessore

1) La cessazione dalla carica di Assessore è conseguenza delle dimissioni e/o decadenza presso il Comune di appartenenza. Esse diventano irrevocabili ed hanno effetto dal momento in cui esse divengono efficaci presso il Comune di appartenenza.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Presidente

1) Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

2) Nei casi previsti dal comma precedente, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco dello stesso Comune fino alla nomina del Commissario prefettizio/straordinario che andrà a sostituire il Sindaco cessato, secondo quanto previsto al precedente art. 14.

Art. 22

Normativa applicabile

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi generali

1) L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2) Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3) L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

4) L'organizzazione si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

5) Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

6) Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai Responsabili di Servizio.

7) Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

Art. 24

Il personale

1) La struttura burocratico-organizzativa dell'Unione è denominata "Ufficio di Piano" quale organo strumentale di gestione tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente dell'Unione.

2) L'Unione determina la dotazione organica dell'Ufficio di Piano. Qualora dovessero essere trasferite all'Unione competenze e funzioni ulteriori rispetto a quelle relative alla realizzazione del sistema integrato di welfare, l'Unione provvederà a determinarne la dotazione organica occorrente.

3) Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 26, il personale dell'Ufficio di Piano, e quello occorrente a seguito dell'eventuale successivo trasferimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle relative alla realizzazione del sistema integrato di welfare, è trasferito di norma alle dipendenze dell'Unione. L'esercizio di tutte le funzioni e servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.

4) L'Unione può avvalersi temporaneamente dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

5) L'Unione può avvalersi, per la copertura di posti di Responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, e previo espletamento della relativa procedura di reclutamento ad evidenza pubblica, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000. Il contratto non potrà avere una scadenza che si protragga oltre a quella del mandato del Presidente, salvo proroga conseguente a conferma degli incarichi disposta dal Presidente all'inizio di ogni mandato per la durata

strettamente necessaria all'espletamento degli adempimenti per un nuovo eventuale reclutamento.

6) Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il relativo personale trasferito nell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

7) Per l'assolvimento delle funzioni relative al sistema integrato del welfare, l'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'Ufficio stesso. All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria, il Coordinatore socio-sanitario, di cui alla L.R. n. 11/2007. Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, possono partecipare all'Ufficio di Piano anche competenti unità tecniche nominate dagli Enti interessati.

8) L'Ufficio di Piano, dietro eventuale indirizzo degli organi collegiali dell'Unione e del Presidente e fatto salvo quanto prescritto dal precedente art. 19, c. 3, provvede all'attuazione del Piano di Zona.

9) L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) predisporre i Protocolli di Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione in relazione al fondo complessivo d'Ambito;
- f) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti agli organi dell'Unione in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione;

- h) relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Presidente ed alla Giunta dell'Unione sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- i) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi.

Art. 25

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

- 1) L'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni dell'Ambito Territoriale C10 è coordinato e diretto da un Responsabile, nominato dalla Giunta e che assume la denominazione di "Coordinatore dell'Ufficio di Piano". Di norma il Coordinatore è scelto tra il personale apicale dei Comuni aderenti all'Unione aventi i requisiti previsti dalle vigenti normative statali e regionali e dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.
- 2) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, a seguito di espresso atto di indirizzo della Giunta dell'Unione, indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.
- 3) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso. In particolare:
 - a) assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - b) è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
 - c) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione.
- 4) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, inoltre, pone particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio stesso sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 del presente Statuto, oltre che nel Piano di Zona.
- 5) Al Coordinatore dell'Ufficio di Piano compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dal presente Statuto, compresi tutti gli atti che impegnano l'Unione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione.

6) Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, per tutte le attività – dirette o indirette – legate alla gestione del Piano di Zona, assicura tramite l'Ufficio stesso lo scambio di informazioni tra i Comuni associati che dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno dell'Ufficio, che modifichi i flussi di interazione tra i Comuni associati o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente dell'Unione ed alla Giunta.

7) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 26

Principi di collaborazione

1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2) In fase di prima attuazione del presente Statuto, e sino alla costituzione della struttura burocratico-organizzativa, è costituito un Ufficio di Piano provvisorio, coordinato dal Responsabile della Ripartizione Sociale e Culturale del Comune di Mondragone, composto da personale dei Comuni aderenti all'Unione, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, a tempo pieno o parziale.

L'Unione di Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, può altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 27

Segretario dell'Unione

1) Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

2) Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita Convenzione.

3) Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

4) In sede di prima applicazione del presente Statuto, è demandato al Segretario Generale dell'Unione il compito immediato di provvedere al primo impianto dell'Unione e, quindi, alla

sua organizzazione ed alla stesura dei regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi e degli uffici e dei servizi.

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi della partecipazione

- 1) L'Unione dei Comuni di Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone, garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
- 2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Unione stessa.
- 3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti o fornendo una informazione completa della propria attività.
- 4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI-FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29

Finanza e fiscalità dell'Unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
- 3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In sede di prima applicazione, per l'avvio e il funzionamento dell'Unione e dei relativi organi e uffici, ciascun Comune provvede al versamento di una somma pari a € 1,00 ad abitante. Per il personale dipendente dei Comuni trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione, il costo retributivo e le relative modalità di retribuzione saranno previamente determinati in sede di Convenzione a stipularsi tra il Comune di provenienza e l'Unione. In ogni caso

ciscun Comune è tenuto a versare una somma pari a € 7,00 ad abitante per la programmazione delle attività previste dal Piano Sociale Regionale triennale. In sede di programmazione il Consiglio dell'Unione potrà decidere l'impegno e il versamento di una somma superiore ad € 7,00 ad abitante. Il versamento delle suddette quote dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste in sede di programmazione al fine di consentire certezza nei pagamenti. In caso di acclarata passività dell'Unione, i relativi costi saranno proporzionalmente suddivisi a carico dei Comuni aderenti all'Unione. In tal caso resta ferma l'attivazione delle procedure tese a riscontrare le responsabilità che hanno prodotto le eventuali passività.

5) In particolare i Comuni associati metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal Piano Sociale Regionale, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto. In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Regionale e quello Nazionale per le Politiche Sociali;
- eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Caserta e dall'ASL Caserta;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da Fondazioni, Imprese Sociali, altri soggetti pubblici e/o privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

6) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dalla Giunta dell'Unione e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina, se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi nel rispetto delle norme in materia previste per i Comuni.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

1) Il Consiglio dell'Unione elegge l'Organo di revisione economica e finanziaria secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Unione.

2) Ai sensi di legge l'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti.

Art. 33

Affidamento del servizio di tesoreria

1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

2) In fase di prima attuazione del presente Statuto e sino all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di costituzione dell'Unione, il servizio di tesoreria può essere svolto dall'Istituto di credito tesoriere del Comune di Mondragone, che ha dichiarato la propria disponibilità con nota prot. n. _____ del _____, assunta al prot. del Comune di Mondragone al n. _____ del _____.

TITOLO VII-NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Norme Transitorie

Art. 34

Atti regolamentari

1) In sede di prima applicazione e comunque sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione si avvarrà dei Regolamenti già approvati dall'ex Ambito Territoriale C9.

2) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35

Sede provvisoria

1) La residenza dell'Unione è stabilita nel Comune di Mondragone in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36

Presidente provvisorio

1) Fermo restando quanto previsto, solo ai fini del primo insediamento del Consiglio dell'Unione ed ai fini della prima seduta del Consiglio medesimo, il Sindaco del Comune di Mondragone, quale primo Presidente dell'Unione, ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per la nomina del Vice Presidente dell'Unione e del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 37

Segretario provvisorio

1) Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario del Comune di Mondragone ed in caso di sua rinuncia dal Segretario di uno dei Comuni associati.

Art. 38

Fondo spese

1) Per la gestione dell'esercizio corrente, i Comuni associati costituiscono un fondo spese come riportato al comma 4 dell'art. 29 consistente in una somma pari a € 1,00 ad abitante in base alla popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente come certificato dagli uffici demografici dell'ISTAT.

2) Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in cui avviene l'insediamento. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II – Norme Finali

Art. 39

Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti di producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative sopravvisute.

2) Ove le abrogazioni sono parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 40

Proposte di modifica allo Statuto

1) Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 41

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
- 2) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio on line dei Comuni partecipanti all'Unione.

=====


Sistema Informativo sociale

 Regione Campania
 Giovedì 12 Settembre 2013 09:06:25

 Benvenuto Vignale Edoardo
 C10

Ultimo accesso: 12/09/2013 8.05.34

Applicazioni | Livello Territoriale | Password | Il mio profilo | Disconnetti

PIANO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE INTEGRATE A COMPARTECIPAZIONE

Ambito C10	Comune Capofila Mondragone	ASL ASL CE	Distretto DS23
---------------	-------------------------------	---------------	-------------------

 I. Annualità II. Annualità III. Annualità Storico: versione in corso Formato

Numeri servizi della scheda "Prog. Finanziaria"	Tipo di prestazione Integrata	Numero ore (1)	Numero posti (2)	Risorse delle ASL (3)	Risorse del Fondo Unico Ambito (4)	Risorse altri Enti (5)	Risorse degli Utenti (6)	Totali risorse impiegate (7)=(3)+(4)+(5)+(6)
4	Assistenza domiciliare Integrata e programmata a domicilio agli anziani Assistenza domiciliare integrata e programmata a domicilio ai disabili Assistenza semiresidenziale ai disabili		20	296.826,00	0,00	127.250,00	0,00	424.076,00
5	Assistenza semiresidenziale agli anziani Assistenza residenziale a persone con problemi psichiatrici Assistenza residenziale a disabili gravi Assistenza residenziale a disabili senza sostegno familiare		10	211.586,85	41.230,64	49.437,36	0,00	302.254,84
6	Assistenza residenziale ad anziani Assistenza residenziale a persone affette da AIDS		20	40.545,00	0,00	24.092,00	16.466,16	81.103,16
3 2	PTRI Altra prestazione socio sanitaria (Budget di Salute)		50	500.747,30	518.429,00	0,00	10.880,48	1.030.056,81
				1.049.705,25	559.659,63	200.789,36	27.346,64	1.837.500,88

 COMUNE DI MONDRAGONE
 UFFICIO ASSISTENZA
 SOCIO SANITARIA
 dott. EDOARDO VIGNALE

 A.S.L. CE D.S. 23
 Il Direttore Responsabile
 Dr. Lorenzo Agliardi

Analisi del fabbisogno di Ambito per interventi domiciliari integrati a valere sul FNA 2013

1	2	3	4	5
Ambito	Numero complessivo di persone non autosufficienti che necessitano di servizi domiciliari integrati	- di cui disabili gravissimi (rispetto al numero indicato nella colonna 2)	Numero delle persone non autosufficienti (di cui alla colonna 2) già assistiti dall'Ambito, anche attraverso assegno di cura	- di cui disabili gravissimi (rispetto al numero indicato nella colonna 4)
	123	77	48	25

COMUNE DI BOBBIONE
 Il Capo Ripartizione
 dott. EDUARDO VIGNALE



A.S.L. CE D.S. 23
 Il Direttore Responsabile
 Dr. Lorenzo Stefanelli

Data 12/09/2013

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano (firma)
 Il Capo Ripartizione
 dott. EDUARDO VIGNALE



CITTÀ DI MONDRAGONE

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio di Presidenza Ambito C10

VERBALE

L'anno 2013, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13.30 si è riunito il Coordinamento istituzionale dell'Ambito C10 presso il Comune di Mondragone, segreteria del Sindaco.

Sono presenti:

- dott. Giovanni Schiappa, Sindaco del Comune di Mondragone;
- dott. Luigi De Risi, Sindaco del Comune di Carinola.
- Il Coordinatore dell'ufficio di piano, dott. Edoardo Vignale.

Hanno presentato formale delega: il Sindaco del Comune di Canello ed Amone, dott. Pasqualino Emerito, il Sindaco del Comune di Falciano del Massico, dott. Giosuè Santoro e i Commissari Prefettizi del Comune di Castel Volturno a favore del Sindaco di Mondragone, dott. Giovanni Schiappa.

Il Coordinamento istituzionale procede all'esame dell'o.d.g. che prevede l'approvazione del Piano Sociale di Zona.

Dopo ampia discussione, Il Coordinamento istituzionale, all'unanimità stabilisce la quota di compartecipazione che dovrà confluire nel fondo unico di Ambito nella misura di € 7,00 per abitante e di tutte le altre fonti di finanziamento, procedendo, successivamente, all'approvazione dei seguenti atti:

- Accordo di programma per la realizzazione in forma associata del piano sociale di zona – triennio 2013/2015 (PSR 2013/2015) e per la gestione delle attività ad integrazione socio – sanitaria;
- Accordo di Programma territoriale per garantire il coordinamento dei servizi in rete al fine di migliorare la qualità dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
- Carta dei Servizi dell'Ambito C10;
- Scheda 3.7;
- Regolamento unico per l'accesso e l'erogazione dei servizi socio – sanitari;
- Regolamento sui criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario;
- Regolamento della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- Regolamento per il funzionamento dell'ufficio di piano;
- Regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio – sanitarie;
- Regolamento per l'affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati;
- Regolamento per il funzionamento del coordinamento istituzionale;

Il Coordinamento istituzionale sulla base dei dati finanziari su stabiliti (quota compartecipazione FUA) approva il P.d.Z. dell'Ambito C10, così come elaborato dall'ufficio di piano che dopo essere stato trasmesso telematicamente alla Regione nei tempi previsti.

La seduta è tolta alle ore 14.20.

- Sindaco del Comune di Mondragone dott. Giovanni Schiappa
- Sindaco del Comune di Carinola dott. Luigi De Risi
- p. il Sindaco del Comune di Cancellò ed Arnone (delega)
- p. il Sindaco del Comune di Falciano del Massico (delega)
- p. la Commissione Prefettizia (delega)
- Coordinatore UdP, dott. Edoardo Vignale



[Handwritten signatures and scribbles over the list items, including a large signature that appears to be 'G. Schiappa' and another that appears to be 'E. Vignale']

Dati e recapiti dell'ambito territoriale

Stile
Denominazione
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
Numero Telefono
Numero Fax
E-mail istituzionale
E-mail certificata
Sito Web
Data aggiornamento

Stile
UFFICIO DI PIANO AMBITO CIO
VIA DELLA RICERCA 2
81034
MONTECORONE
CE
082375115
0823974914
fontit@comunicazione.gov.it
info@comunicazione.gov.it
14092013 10.18.27

Ufficio di piano

Comune Capofila o altra forma associativa

Recapito
Cap
Comune
Provincia
Numero Telefono
Numero Fax
E-mail istituzionale
E-mail certificata
Codice Fiscale
Codice Tesoreria Unica Provinciale
Data aggiornamento

VIALE MARGHERITA 91
81034
MONTECORONE
CE
0823721150
08231523035
Aut@comunicazione.gov.it
comunic@pec.moncorone.gov.it
63000778132
IT24001000032642230007850
14092013 10.18.27

Coordinatore Ufficio di Piano

Nome
Cognome
Numero Telefono
Cellulare
Numero fax
E-mail istituzionale
E-mail certificata
Data aggiornamento

ESPOSITO
MARILE
082375115
3381599032
0823175614
esposito.marile@pec.moncorone.gov.it
esposito.marile@pec.moncorone.gov.it

Ww.60.00.139.14

